



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la riscossione delle imposte comunali

Il Municipio di Personico,

richiamati gli art. 241, 274, 275 e 296 e seguenti della Legge tributaria (LT) del 21 giugno 1994,

d e c r e t a :

1. Rate e scadenze imposta ordinaria (art. 297 LT)

La Cancelleria comunale è autorizzata a riscuotere l'imposta comunale 2025 in quattro rate: tre a titolo d'acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base ad una percentuale dell'ultima notifica di tassazione disponibile, la quarta rata a conguaglio.

I termini di pagamento delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:

- 1. rata d'acconto esigibile il 1. aprile 2025;
- 2. rata d'acconto esigibile il 1. giugno 2025;
- 3. rata d'acconto esigibile il 1. agosto 2025;
- 4. rata a conguaglio a partire dal 2026, alla data d'intimazione del conteggio.

Ai contribuenti assoggettati all'imposta nel corso dell'anno, la Cancelleria comunale può richiedere il pagamento di una o più rate d'acconto con scadenza alle date d'intimazione.

Le imposte e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.

2. Interessi remunerativi, interessi di ritardo e spese (artt. 241, 242, 243 e 247 LT)

Per il calcolo degli interessi remunerativi e di ritardo previsti dagli art. 241, 242, 243 e 247 LT valgono i tassi fissati dal Consiglio di Stato nel decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025.

Le spese per l'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

3. Trattenuta imposta alla fonte

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche in caso di restituzione di eccedenze.

4. Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Interessi remunerativi o di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

5. Restituzione imposte pagate e interessi

Le restituzioni per imposte pagate e interessi possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva del punto 3.

6. Diffida

Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento viene prelevata una tassa di CHF 50.00.

7. Interessi remunerativi e di ritardo per i periodi fiscali antecedenti al 2024

I tassi d'interessi remunerativi e di ritardo per gli esercizi fiscali antecedenti sono riassunti nel Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2025.

8. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2025 e si applica nell'anno civile 2025 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

9. Rimedi di diritto

Contro la decisione di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica.

Contro la presente Ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Emilio Cristina

Per il Municipio



Il Segretario
Luca Castelli

Approvata dal Municipio con risoluzione municipale del 24 gennaio 2025.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RaLoc a partire dal 26 gennaio 2025.